PARERE 26 GENNAIO 2012 12/2012/I/GAS

PARERE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS AL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 AGOSTO 2010, N. 130

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26 gennaio 2012

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 (di seguito: decreto legislativo n. 130/10);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito Ministro), 31 gennaio 2011 (di seguito: decreto 31 gennaio 2011);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 21 giugno 2005, n. 119/05, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10;
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2010, PAS 34/10 (di seguito: deliberazione PAS 34/10);
- la nota del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito Ministero) 25 novembre 2011, protocollo Autorità 31829 del 5 dicembre 2011 (di seguito: nota 25 novembre 2011);
- la comunicazione della società Stogit, in data 27 dicembre 2011, trasmessa all'Autorità dal Ministero con nota in data 23 gennaio 2012 prot. Autorità n. 2263, del 25 gennaio 2012 (di seguito: comunicazione Stogit 27 dicembre 2011).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 5 del decreto legislativo n. 130/10:
 - prevede al comma 3 che i soggetti che aderiscono alle misure per la realizzazione di nuova capacità di stoccaggio definiscano un apposito piano predisposto secondo le disposizioni di cui al medesimo articolo 5;

- dispone, al comma 4, che il piano di cui al precedente alinea ed i relativi aggiornamenti siano sottoposti ad accettazione da parte del Ministro, sentita l'Autorità:
- in data 1 settembre 2010 la società Eni S.p.A. (di seguito Eni) ha comunicato la propria adesione alle misure per la realizzazione di nuova capacità di stoccaggio previste del decreto legislativo n. 130/10 ed ha contestualmente trasmesso una proposta di piano di realizzazione della capacità predisposto dalla società controllata Stogit S.p.A. (di seguito: Piano Eni), successivamente integrato a seguito di specifiche richieste formulate dal Ministero;
- il piano di cui al precedente alinea è stata accettato dal Ministro con il decreto 31 gennaio 2011, previo parere dell'Autorità, espresso con la deliberazione PAS 34/10;
- in data 31 agosto 2011, la società Eni ha trasmesso al Ministero una proposta di aggiornamento del Piano Eni;
- con la nota 25 novembre 2011, il Ministero ha richiesto all'Autorità di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di aggiornamento del Piano Eni, allegata alla medesima nota, al fine di provvedere alla sua accettazione ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 130/10;
- ai fini della formulazione del parere, di cui al precedente alinea, rilevano, per quanto attiene le competenze dell'Autorità, le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 130/10, riguardanti le modalità di predisposizione ed aggiornamento del piano ed il suo contenuto, nonché il complesso degli adempimenti e diritti connessi alla sua accettazione ed in particolare:
 - il comma 1, che prevede che il soggetto che aderisce alle predette misure assume un impegno vincolante alla realizzazione delle nuove capacità di stoccaggio anche in termini di caratteristiche prestazionali e tempi di realizzazione;
 - il comma 3, che prevede che il piano sia volto allo sviluppo della nuova capacità secondo criteri di efficacia, celerità ed efficienza, salvo i casi di insuperabili impedimenti tecnici;
 - il comma 4, che prevede che nell'accettazione del piano si tiene preferenzialmente conto dei progetti caratterizzati dal minor costo e dai minori tempi di realizzazione;
- in base alla documentazione, trasmessa dal Ministero con la nota 25 novembre 2011, successivamente integrata con le informazioni relative ai valori di punta di erogazione, con la comunicazione Stogit 27 dicembre 2011, la proposta di aggiornamento:
 - prevede una rimodulazione delle tempistiche di realizzazione dei progetti compresi nel Piano Eni accettato con il decreto 31 gennaio 2011 tale da configurare una sostanziale conferma della capacità di spazio oggetto del Piano medesimo, nonché della punta di erogazione giornaliera a regime ed un, seppur limitato, anticipo nella messa a disposizione di parte della capacità di spazio;
 - prevede una rimodulazione della capacità di spazio complessivamente realizzata nell'ambito del Piano Eni, tale da confermare la realizzazione della capacità di stoccaggio prevista dal decreto legislativo n. 130/10; in particolare, il minor contributo alla realizzazione della capacità di stoccaggio previsto dal giacimento di Bordolano, a causa di ritardi imputabili all'*iter*

autorizzativo, è compensato dagli incrementi di capacità degli altri giacimenti di stoccaggio in esito al perfezionamento delle stime di *working gas* sulla base dei dati acquisiti sul comportamento geodinamico dei livelli dei giacimenti.

RITENUTO CHE:

• per quanto sopra considerato sia opportuno esprimere parere favorevole ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, alla proposta di aggiornamento del Piano Eni allegata alla nota 25 novembre 2011, come integrata con la comunicazione Stogit 27 dicembre 2011

DELIBERA

- 1. di esprimere al Ministro dello Sviluppo Economico parere favorevole, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, alla proposta di aggiornamento del Piano Eni allegata alla nota 25 novembre 2011, come integrata con la comunicazione Stogit 27 dicembre 2011;
- 2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico;
- 3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it decorsi 60 giorni dalla trasmissione di cui al punto 2 ovvero a seguito dell'emanazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, qualora abbia luogo entro i predetti 60 giorni.

26 gennaio 2012

IL PRESIDENTE Guido Bortoni